



Piano annuale cultura 2026	DGR n. 412 del 28.05.2026
LR 16 maggio 2019, n. 17	art. 4 e art. 35
BANDO SPETTACOLO DAL VIVO PROFESSIONISTICO	

Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività annuali dei soggetti operanti nel territorio del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo professionistico.

Azione S4 del Piano cultura 2026

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 – Motivi di esclusione

Art. 8 – Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 – Graduatoria e concessione finanziamento

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

Art. 17 - Revoca del contributo

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità.

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per attività di promozione e sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo professionistico, in attuazione degli articoli n. 4 e n. 35 della LR n. 17/2019 e del Piano annuale della cultura 2026, approvato con DGR n. 412 del 28.05.2026.

Art. 2 – Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 1.000.000,00.

Art. 3 – Definizioni.

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

- spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, di circo contemporaneo, anche integrate tra loro;
- festival di spettacolo dal vivo: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo;
- stagione: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo che si svolgono in un arco temporale lungo e nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, esclusivamente nell'ambito del settore del teatro, della musica e della danza;
- rassegna: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo che si svolgono in un arco temporale circoscritto e nell'ambito di un progetto culturale ben delineato, che può essere realizzato nel settore del teatro, della musica e della danza ovvero anche in più di uno di tali settori contemporaneamente;
- produzione di spettacoli dal vivo: attività professionale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli dal vivo.



db4ae369



Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono richiedere contributo:
 - a) Enti locali e altre Pubbliche amministrazioni del territorio regionale veneto;
 - b) Enti, Associazioni, Fondazioni, comprese le società cooperative e le imprese sociali ed altre realtà di natura privata legalmente costituite prive di finalità di lucro, compresi gli enti del Terzo Settore, con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto.
2. I richiedenti di cui alla precedente lett. b) devono:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero promozione e organizzazione di attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo contemporaneo);
 - c) avere sede legale nel territorio della regione del Veneto al momento della presentazione dell'istanza e della liquidazione dell'eventuale contributo;
 - d) non essere già beneficiari, per la medesima iniziativa, di un contributo assegnato dalla Regione del Veneto.
3. Non possono presentare istanza di contributo previsto dal presente bando i seguenti soggetti:
 - le Associazioni e Fondazioni operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo di cui la Regione del Veneto è socio ai sensi di apposite Leggi regionali;
 - i soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo finanziati ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 e della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 66.
 - le Università, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché gli Enti di formazione;
 - le scuole di danza, per progettualità e attività di formazione;
 - le Pro Loco, le parrocchie e gli enti religiosi.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
5. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Non è consentito in alcun caso estrapolare singole attività facenti parte dell'iniziativa per farne oggetto di richieste di contributo ai sensi di altre leggi regionali.
6. Ciascun soggetto richiedente deve essere il diretto organizzatore dell'attività, anche dal punto di vista fiscale.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative di spettacolo dal vivo professionistico che hanno i seguenti requisiti:
 - a) iniziative consistenti in attività di produzione, produzione e distribuzione, programmazione, festival, rassegne, stagioni nell'ambito del teatro, della musica, della danza e del circo contemporaneo, inclusi festival, rassegne e stagioni a carattere multidisciplinare rispetto agli ambiti sopracitati.

Le iniziative, qualora racchiudano sia attività di produzione e distribuzione che attività di programmazione o concernenti rassegne, festival, etc, dovranno specificare in maniera chiara, ai fini della valutazione delle stesse, l'attività oggetto prevalente dell'iniziativa, anche rispetto al piano finanziario complessivo.

Le iniziative possono comprendere attività collaterali, ma non prevalenti o esclusive, quali, a titolo di esempio, laboratori, incontri, workshop, seminari.
 - b) prevedono un ammontare complessivo del valore del bilancio presentato (riferito alle spese ammissibili) pari o superiore ad euro 100.000,00;
 - c) prevedono, in sede di presentazione dell'istanza e anche di rendicontazione il cofinanziamento, con fondi propri del soggetto richiedente e/o altri fondi, del costo totale dell'attività, riferito alle spese ammissibili, per almeno il 50% dell'importo;



db4ae369



- d) siano avviate e compiutamente realizzate nel territorio della Regione del Veneto nel corso dell'anno 2026;
 - e) non siano finanziate anche ai sensi di altre leggi regionali del settore;
 - f) siano concernenti in via esclusiva all'ambito dello spettacolo dal vivo professionistico;
 - g) rivestano finalità pertinenti con quelle del presente bando.
2. Non sono ammesse in nessun caso iniziative con attività che prevedano la realizzazione di un unico evento (ad esempio un singolo spettacolo teatrale, un singolo concerto, un singolo spettacolo di danza o di circo contemporaneo), o che prevedano attività di spettacolo di natura amatoriale, con riferimento sia all'organizzatore che all'esecutore di tali attività.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata e inviata al protocollo esclusivamente mediante la piattaforma informatica regionale - sezione Cultura raggiungibile alla pagina: <https://mebtel.regione.veneto.it/cultura/public/homepage>, selezionando il "Bando spettacolo dal vivo professionistico".

Il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante tramite identità digitale (SPID o CIE).

Il legale rappresentante può delegare terzi alla compilazione del modulo di domanda.

La piattaforma è accessibile anche dalla sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e dal Portale Cultura Veneto.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- scheda iniziativa (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
- piano finanziario dell'iniziativa con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
- atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni);
- curriculum vitae dei titolari della direzione artistica, nonché dei componenti del nucleo artistico ed organizzativo;

3. I soggetti riconosciuti dal Ministero della Cultura quali percettori di contributo FNSV (sono esclusi i progetti di cui all'art. 44 del DM n. 332 del 27.07.2017), sono tenuti ad indicare nella scheda iniziativa gli estremi del decreto ministeriale di attribuzione del contributo.

4. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, ed indicare il numero della marca nel modulo di domanda.

5. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti come segue:

Data apertura presentazione domande	Data chiusura presentazione domande
ore 10.00 del 15 giugno 2026	ore 12.00 del 14 luglio 2026

6. La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
- c) presentata non utilizzando la piattaforma indicata all'art. 6 del bando;
- d) presentata oltre il termine.

Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente sostenute dal soggetto richiedente, pagate esclusivamente con modalità tracciabili che, in maniera chiara,



db4ae369



diretta ed esclusiva sono riconducibili all'attività oggetto dell'iniziativa e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione, nonché le spese generali e di funzionamento. In particolare, sono ammissibili:

- a) le spese relative all'affitto dei locali per le attività oggetto dell'iniziativa;
- b) le spese di noleggio di attrezzature;
- c) le spese relative all'organizzazione delle manifestazioni;
- d) le spese per il personale amministrativo per la quota parte in cui è dedicato alla realizzazione dell'attività, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e successivamente rendicontate;
- e) le spese di produzione e di circuitazione (sostenute nel territorio regionale del Veneto);
- f) le spese inerenti alla comunicazione e alla promozione dell'attività;
- g) le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, etc.) entro il limite massimo del 20% della spesa preventivata e successivamente rendicontata;
- h) le spese relative agli oneri SIAE;
- i) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del medesimo.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'attività, sia a preventivo sia a consuntivo, le spese di investimento e le spese pagate con modalità non tracciabili, nonché le seguenti tipologie di spesa:

- spese relative all'attività di formazione delle scuole di danza;
- erogazioni liberali;
- pagamento di multe e sanzioni;
- pagamento di interessi passivi;
- acquisto beni strumentali durevoli;
- spese per la manutenzione straordinaria degli immobili;
- spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
- quantificazione economica del lavoro volontario;
- valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
- compensazione tra debiti e crediti;
- spese relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo;
- imposte e tasse (fatta eccezione quanto stabilito per le spese IVA all'art. 8, comma 1, lett. i) del presente bando).

2. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 si attesta che:

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi per azioni di promozione e sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo professionistico – anno 2026.

Responsabile del procedimento: il Direttore pro-tempore della U.O. Attività culturali e Spettacolo;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Spettacolo dal vivo – Tel. 041.279.5070 – .2688 - .3938. - .2691.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando.



db4ae369



2. Una Commissione di valutazione, istituita dalla Giunta regionale e nominata dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12 comma 1 di questo bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. La Commissione di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.

Caratteristiche del soggetto proponente (MAX 25 PUNTI)	Punteggi massimi
Competenza ed esperienza del soggetto proponente (valutata sulla base del numero di anni di svolgimento di attività di spettacolo dal vivo professionistico con programmazione propria regolare e continuativa al 31.12.2025)	FINO A 12 PUNTI
Sostenibilità economica dell'iniziativa presentata (valutata attraverso la percentuale di cofinanziamento, oltre il 50%, dell'iniziativa)	FINO A 8 PUNTI
Soggetto riconosciuto dal MiC quale percettore di contributo FNSV (ex FUS) - sono esclusi i progetti di cui all'art. 44 del DM n. 332 del 27.07.2017. (si fa riferimento al FNSV 2025-2027 - indicare gli estremi dell'ultimo decreto ministeriale di attribuzione del contributo)	PUNTI 5
Caratteristiche dell'iniziativa proposta (MAX 55 PUNTI)	Punteggi massimi
Qualità della direzione artistica e del nucleo artistico ed organizzativo (valutata in base ai curriculum vitae allegati all'istanza)	FINO A 10 PUNTI
Valenza dell'attività oggetto dell'iniziativa in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di nuovi autori ed artisti (valutata sull'innovazione dei processi creativi, sull'impiego di linguaggi artistici contemporanei, sull'interazione tra gli stessi, sull'applicazione di nuove tecnologie, sulla valorizzazione di nuovi autori ed artisti)	FINO A 5 PUNTI
Coinvolgimento nelle attività oggetto dell'iniziativa di giovani artisti (under 35) (valutato sulla percentuale di giovani artisti nati esclusivamente dal 01.01.1992 in poi impiegati nell'iniziativa rispetto al totale)	FINO A 10 PUNTI
Strategia di promozione e comunicazione dell'attività oggetto dell'iniziativa (valutata sulla presenza e articolazione di un piano di comunicazione e promozione, anche attraverso l'utilizzo di comunicazione web aggiornata, di tecnologie digitali, social networks, etc.)	FINO A 7 PUNTI



db4ae369



<p>Valenza dell'attività oggetto dell'iniziativa in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le nuove generazioni</p> <p>(valutata su specifiche attività di coinvolgimento dei pubblici attraverso l'utilizzo di metodologie di fruizione mirate ad instaurare nuovi rapporti di fiducia e alla formazione/crescita di spettatori, anche delle nuove generazioni, coinvolti e consapevoli)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Promozione e valorizzazione in chiave turistica o di valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e architettonico regionale</p> <p><u>(VALUTAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE INIZIATIVE RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE O CONCERNENTI RASSEGNE, FESTIVAL, STAGIONI, ETC)</u></p> <p>(valutata sulla promozione e attrattività del territorio generate dall'iniziativa, nonché sulla valorizzazione del patrimonio architettonico generata attraverso la realizzazione dell'iniziativa in sedi o centri di valore storico o attraverso azioni site-specific)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Distribuzione degli spettacoli oggetto dell'iniziativa di produzione oltre i confini regionali e nazionali</p> <p><u>(VALUTAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE INIZIATIVE RELATIVE AD ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE)</u></p> <p>(valutata sulla capacità di distribuire l'iniziativa di produzione oltre i confini regionali e nazionali - indicare il calendario e le sedi di rappresentazione degli spettacoli relativi all'iniziativa di produzione previsti nel 2026 e nel 2027)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Valore inclusivo e rilevanza sociale dell'iniziativa</p> <p>(valutate sulle azioni poste in essere dall'iniziativa e sul grado di rilevanza delle stesse mirate al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, nonché mirate all'implementazione di servizi di interpretariato LIS e all'eliminazione di barriere architettoniche senso-percettive)</p>	FINO A 3 PUNTI
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI 80

2. A parità di punteggio assegnato, la priorità in graduatoria va, nell'ordine, alle iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei seguenti criteri:
 - competenza ed esperienza del soggetto proponente;
 - qualità della direzione artistica e del nucleo artistico ed organizzativo;
 - valenza dell'attività oggetto dell'iniziativa in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le nuove generazioni;
 - coinvolgimento nelle attività oggetto dell'iniziativa di giovani artisti (under 35);
 - valenza dell'attività oggetto dell'iniziativa in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di nuovi autori ed artisti.
3. Non saranno ritenute finanziabili le iniziative che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 30 punti.



db4ae369



Art. 13 – Graduatoria e concessione finanziamento.

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione della Commissione di valutazione, approva con proprio Decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione del Decreto di cui al comma 1, con Deliberazione di Giunta regionale sono assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvede inoltre a quantificare il contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della struttura regionale competente.
4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 50.000,00.
3. Il contributo richiesto in sede di istanza non deve essere superiore al massimo previsto al comma 2 del presente articolo.
4. L'entità del contributo è così determinato:

Punteggio acquisito	Entità del contributo concesso (nel limite massimo di Euro 50.000,00)
Punteggio da 80 a 60	fino al 100% del contributo richiesto
Punteggio da 59 a 40	fino al 50% del contributo richiesto
Punteggio da 39 a 30	fino al 30% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 30	L'iniziativa non è ammessa a contributo

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
6. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario dell'iniziativa; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente, rideterminandone l'importo in base alla percentuale di diminuzione rispetto all'80%, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. c) (mantenimento della percentuale di cofinanziamento prevista nel piano finanziario presentato).
*Esempio: se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo del 75% rispetto a quelle previste dal piano finanziario, l'entità del contributo viene ridotta del 5% (percentuale di diminuzione rispetto all'80%).
Qualora fossero rendicontate spese ammissibili inferiori al 50%, il contributo verrà revocato.*

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica sostanziale dell'iniziativa di carattere del tutto eccezionale e imprevedibile dovrà essere comunicata tempestivamente, con le relative adeguate motivazioni. Le modifiche possono riguardare la variazione del contenuto dell'iniziativa sostenuta dal contributo e possono essere autorizzate dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport con lettera purché non incidano sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, non incidano complessivamente il livello quantitativo e qualitativo



db4ae369



dell'iniziativa e non incidano in negativo sui criteri oggettivi di valutazione che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.

Viceversa, ogni variazione di progetto di carattere non sostanziale (*a mero titolo di esempio un cambio data di uno spettacolo o un cambio di sede di uno spettacolo*), sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento della verifica della rendicontazione delle spese.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora in sede di verifica della rendicontazione dovesse risultare che l'iniziativa ha subito modifiche sostanziali non previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale e che hanno inciso negativamente sui criteri oggettivi di valutazione di cui all'art.12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria, l'entità del contributo concesso verrà rimodulata sul punteggio realmente spettante all'iniziativa stessa, sulla base delle fasce previste dall'art. 14, comma 4. Qualora il punteggio realmente spettante all'iniziativa risulti inferiore a 30 punti, il contributo concesso verrà revocato, così come verrà revocato qualora, a seguito dell'alterazione dell'ordine della graduatoria, il soggetto sia collocato in posizione non utile.

Le eventuali modifiche incidenti positivamente sugli elementi di valutazione, anche verificate in sede di rendicontazione, non saranno prese in considerazione e parificate a zero in termini di punteggio.

4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a controlli e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).

5. Gli interventi beneficiari del contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2026**.

6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione di rendicontazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione Beni attività culturali e sport:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa;
- c) elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate per la realizzazione dell'iniziativa sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento, nonché, solo per gli Enti Locali e gli Enti pubblici, l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento.

Le spese rendicontate di cui alla lett. c) e comunque tutte le spese inserite nel bilancio consuntivo di cui alla lett. b) devono essere giustificate da documentazione fiscalmente valida.

Ai fini del presente bando è ritenuta fiscalmente valida la seguente documentazione:

- busta paga;
- parcella,
- fattura;
- ricevuta fiscale;
- ricevuta/nota di prestazione occasionale;
- modello F24;
- voucher nel contesto di una prestazione occasionale;
- ricevuta relativa ad attività non soggetta ad emissione di fattura ai sensi della normativa vigente;
- ricevuta di affissioni pubbliche.

7. Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti essere non in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (D.U.R.C.-Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 16 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari evidenziano che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati per pubblicizzarlo e promuoverlo (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di pubblicità del contributo regionale nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste in ordine ai contributi ricevuti.



db4ae369



Art. 17 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- revoca ai sensi dell'art. 14, comma 6;
- revoca ai sensi dell'art. 15, comma 3;
- presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 4.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della struttura Direzione Beni Attività culturali e Sport; e Mail: beniattivita-culturalisport@regione.veneto.it; PEC: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui ci si potrà rivolgere per le questioni relative ai trattamenti dei propri dati, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti di ammissibilità al bando per la concessione di contributi a sostegno di attività annuali dei soggetti operanti nel territorio del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo professionistico di cui alla Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è: Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti per l'ammissione al bando e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e la conseguente partecipazione al bando.

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

I dati raccolti sono trattati tramite strumenti informatici e telematici.

I dati non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato come segue: (per fini di archiviazione, protocollo e conservazione documentale) il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero ci si potrà opporre al loro trattamento.

Può essere proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o sarà possibile adire le opportune sedi giudiziarie.

Contatti per informazioni o problematiche di natura esclusivamente tecnica/informatica relative alla piattaforma per la presentazione della domanda:

Call center della Regione del Veneto

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00:

- numero verde 800-914708

- indirizzo email: call.center@regione.veneto.it



db4ae369



Contatti per informazioni sui contenuti del bando:

Direzione Beni, Attività Culturali e Sport

U.O. Attività culturali e Spettacolo

Ufficio Spettacolo dal vivo

Tel. 041/2795070 – 2688-3938-2691

Indirizzo email: spettacolocultura@regione.veneto.it



db4ae369

